



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gianluca Fiorella,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il
numero d'ordine 1499 dell'anno 2008,

TRA

██████████ e ██████████, con l'avv. ██████████,

- RICORRENTI

E

██████████, con gli avv.ti ██████████, ██████████ e ██████████,

- RESISTENTE

Con ordinanza del 15/12/2011 la causa è stata trattenuta in decisione sulle
conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate a verbale all'udienza del
13/12/2011 e da intendersi qui integralmente ritrascritte, previa assegnazione
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda ha per oggetto l'azione di reintegra o manutenzione del
possessione corrispondente a servitù di passaggio sul fondo della resistente -
sito in ██████████, c.da ██████████, in catasto al ██████████ – in favore del
fondo delle ricorrenti, in catasto al ██████████.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione
prodotta, l'ascolto delle parti e di alcuni dei testi dalle medesime indicati.

Deve preliminarmente puntualizzarsi che oggetto precipuo del presente
giudizio è l'accertamento e l'eventuale tutela del possesso quale situazione

di fatto. In questi termini, peraltro, esso è stato correttamente inteso anche da parte resistente allorché si è costituita in giudizio.

Deve, ancora, rammentarsi l'unicità del giudizio possessorio, benché articolato in una fase necessaria ed una eventuale prosecuzione. Le due fasi non si differenziano quanto all'oggetto, che resta indefettibilmente quello di cui sopra, ma per la virtuale maggior completezza dell'istruttoria nella seconda fase.

Da ciò, l'inammissibilità delle domande nuove a contenuto petitorio avanzate dalla resistente nell'istanza di prosecuzione successiva all'ordinanza possessoria. Parimenti dicasi per la contestazione della statuizione sulle spese di lite di cui alla suddetta ordinanza: posto che si fa propria la censurata decisione, attesa la vocazione anticipatoria dell'ordinanza possessoria e la mera eventualità della fase successiva, in ogni caso, la specifica lagnanza avrebbe dovuto costituire oggetto di reclamo.

Da ciò, ancora, l'irrelevanza della chiamata in giudizio di [REDACTED], marito della resistente in comunione di beni, atteso il disposto dell'art. 180 c.c., ma soprattutto la circostanza che autrice materiale dello spoglio (atto che ha inciso sulla situazione di fatto tutelata) non ha mai negato di essere stata la resistente personalmente.

Da ciò, infine, l'irrelevanza, ai fini che ci occupano, delle questioni sollevate dalla resistente in ordine alla compatibilità dell'eventuale diritto delle ricorrenti (lo si ribadisce, non oggetto di accertamento o di tutela nel presente giudizio, ma utile unicamente *ad colorandam possessionem* ove ne fosse stata comprovata la sussistenza) con vincoli di carattere amministrativo. Come già chiarito in fase cautelare, nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo, abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri

esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. 10470/1991).

E d'altra parte, replicato per l'ultima volta che il presente giudizio concerne l'accertamento e la tutela di una situazione di fatto, chi contesti la legittimità del possesso altrui per inesistenza di un titolo corrispondente al potere esercitato sulla cosa o ne ravvisi la contrarietà a norme di carattere amministrativo o penale, avrà a disposizione non pochi idonei strumenti per tutelarsi, diversi per natura da quelli esperibili in seno alle azioni possessorie.

Tanto premesso, venendo al merito, deve essere accolta la domanda delle ricorrenti e confermata l'ordinanza interdittale resa.

Possono, infatti, in primo luogo, anche in questa fase prendersi in considerazione le circostanze poste a base dell'ordinanza già emessa, atteso che gli informatori a suo tempo ascoltati hanno deposto quali testimoni, rendendo l'impegno di rito.

Con riferimento, pertanto, alla prova del concreto ed attuale esercizio del possesso da parte ricorrente, ██████████ ha affermato: *“la ricorrente per accedere al fondo di cui è titolare in ██████████ e che io ho coltivato come mezzadro per tanti anni ha esercitato il passaggio per il fondo che poi è stato acquistato dalla resistente. [...] Posso dire che il passaggio per il fondo della ██████████ veniva esercitato attraverso un viottolo in terra battuta largo circa due metri, se non ricordo male, e in prossimità del fondo delle ██████████ delimitato da due alti muri in pietra, mentre l'accesso dalla strada comunale è sempre stato libero. Fino all'anno scorso sono entrato con il furgone in occasione della raccolta delle olive passando proprio per il viottolo di cui ho detto”.*

La circostanza è stata poi confermata dal teste ██████████ a partire dal 2005, il quale ha anche aggiunto: *“preciso però che il sentiero non era delimitato dal suo ingresso dalla strada comunale, mentre scendendo verso i fondi delle ricorrenti era delimitato da un varco di muri di pietra. [...] In occasione della raccolta delle olive dello scorso anno ricordo che il furgoncino del ██████████, mezzadro delle ricorrenti, parcheggiava in retromarcia il*

motoape e restando all'interno della stradella di cui ho detto al confine con il varco di pietre per consentire il carico delle olive”.

La teste [REDACTED] ha riferito: *“il terreno che è stato acquistato dalla signora [REDACTED] faceva parte di un appezzamento di terreno più vasto di cui era titolare mio nonno, il quale, per comodità, passava per il terreno poi acquistato dalla [REDACTED] per accedere al fondo che ora è della [REDACTED]. [...] La ricorrente che è titolare del fondo in contrada [REDACTED] sin dal 1985, per accedere allo stesso si è sempre avvalsa del passaggio per il fondo che è stato acquistato dalla [REDACTED]; ciò, ribadisco, è stato fatto per comodità. La signora bersi ha esercitato il passaggio predetto anche con mezzi meccanici; di questo sono sicura perché erano ben visibili le tracce delle ruote”.*

Le circostanze di cui sopra sono state sostanzialmente confermate anche dai testi [REDACTED] e [REDACTED], il quale ultimo ha peraltro aggiunto (non che la cosa rilevi ai fini della prova della sussistenza del possesso) che *“il fondo della [REDACTED] e della [REDACTED] era accessibile solo tramite il viottolo. Infatti la strada comunale porta all’abitazione della sig.ra [REDACTED], ma non consente di raggiungere l’uliveto”.*

Sul piano oggettivo, sulla base degli elementi valutati, è emersa la sussistenza, in capo alle ricorrenti, di una situazione possessoria corrispondente ad una servitù di passaggio sul fondo di parte resistente, esercitata, anche con un motoape, lungo una stradella larga circa due metri che dalla via comunale porta al fondo [REDACTED]. L’accesso fra un fondo e l’altro era assicurato attraverso un muro diruto. L’asservimento nella detta misura del fondo ora [REDACTED] a quello [REDACTED], è risultato risalente all’uso che per comodità ne faceva in epoca risalente l’unico proprietario di entrambi. Gli stessi elementi militano a connotare tale situazione come non meramente contingente né fondata sulla tolleranza altrui.

Nessun dubbio può, peraltro, ravvisarsi in relazione alla sussistenza dello spoglio e dell’*animus spoliandi* in capo alla resistente, la quale ha chiaramente riferito di aver apposto la catena all’ingresso del proprio fondo e chiuso il varco nel muro di confine. Posto, infatti, che per integrare

l'elemento psicologico rilevante ai fini dell'esperita azione è sufficiente la coscienza e la volontà di compiere un atto che impedisca l'esercizio dell'altrui possesso (Cass., 16/12/2004 n. 23453), è la resistente ad aver dichiarato espressamente a verbale di non essere disposta al ripristino dei luoghi. Né rileva in alcun modo la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto (Cass., 14/7/1987 n. 1620).

Tutto quanto innanzi esposto, la resistente è tenuta, per la regola della soccombenza, al pagamento delle spese di lite concernenti questa fase del giudizio, per come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Marsala in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gianluca Fiorella, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] nel giudizio n. 1499/2008 R.G., così provvede:

confermando integralmente il contenuto dell'ordinanza interdittale del 27-29/10/2008, ordina alla resistente di reintegrare le ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio esercitata sul tratto di fondo [REDACTED] (sito in [REDACTED], in catasto al [REDACTED]) che dalla strada comunale conduce al fondo [REDACTED] (sito in [REDACTED], in catasto al [REDACTED]), mediante rimozione della catena apposta all'ingresso, apertura del varco nel muro di confine ed eliminazione di qualsivoglia ostacolo eventualmente *medio tempore* frapposto al passaggio anche con mezzo meccanico;

dichiara inammissibili le domande poste da parte resistente;

condanna la resistente al pagamento delle spese di questa fase di giudizio in favore delle ricorrenti, da liquidarsi in € 6,41 per spese, € 692,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorario, oltre IVA e accessori come per legge.

Marsala, 30 aprile 2012

Il Giudice
dott. Gianluca Fiorella